SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 2.

Differimento di termini in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini stabiliti da disposizioni legislative per consentire la prosecuzione dell'attività in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la semplificazione e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, da ultimo prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali, da ultimo prorogate dall'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, concernenti l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, da ultimo prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989. Alla relativa spesa, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dello stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al presente comma.

4. L'efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è differita al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

Art. 2.

1. I termini indicati nell'articolo 1, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le agevolazioni fiscali nei comuni terremotati della Campania, della Basilicata e della Puglia, sono differiti al 31 dicembre 1989.

2. I termini indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, sono differiti al 30 giugno 1989. I termini di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, ed all'articolo 23 del medesimo decreto-legge, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1989 ed al 31 dicembre 1989.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica ed il termine di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono differiti al 31 dicembre 1989.

4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 3, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. È differito al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio

meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

2. È differito al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1990».

4. L'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, o la sua integrazione, per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

5. È differito al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

6. L'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993».

7. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ZANONE, *Ministro della difesa*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0012

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il concorso da parte dell'Italia nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee nel 1988, in attuazione dell'accordo intergovernativo del 22 giugno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822. Il relativo onere è valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 930 miliardi per l'anno 1988, a lire 995 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 990 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE» e, quanto a lire 1.216 miliardi per l'anno 1988, a lire 505 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 636 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. L'onere di cui al comma 1 ha natura obbligatoria, anche ai fini delle eventuali variazioni conseguenti alle oscillazioni del tasso di cambio ECU/lire.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

ANDREOTTI, *Ministro degli esteri*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0013

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 4.

Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare le dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori portuali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-*bis*, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 619.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Monterotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decretà:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Monterotondo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

addetto alla contabilità d'azienda (triennale): 2 sezioni;
addetto alla segreteria d'azienda (triennale): 5 sezioni;
addetto agli uffici turistici (triennale): 1 sezione.

Corso post-qualifica:

operatore turistico: 1 corso;
analista contabile: 2 corsi;
segretario amministrazione: 1 corso.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica e turistica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica

commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; dattilografia e tecnica della duplicazione; merceologia; storia dell'arte e folklore; conversazione in lingua estera; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'azienda; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione, tecnica aziendale e statistica; economia politica e scienza delle finanze e statistica; diritto e legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi delle contabilità generali; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.770.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Monterotondo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 379

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI MONTEROTONDO

2 Sezioni di addetto alla contabilità d'azienda (triennale)
5 Sezioni di addetto alla segreteria d'azienda (triennale)
1 Sezione di addetto agli uffici turistici (triennale)
1 Corso post-qualifica - operatore turistico
2 Corsi post-qualifica - analista contabile
1 Corso post-qualifica - segretario amministrazione,
per complessive 32 classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	40
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	12
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	7
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	12
Personale incaricato	

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 90 ore settimanali.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982), di approvazione della nuova tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 giugno 1984), con il quale l'Università degli studi di Bologna ha recepito nel proprio statuto la nuova tabella XXXI;

Rilevato che nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, la denominazione di alcune discipline, per mero errore materiale, risulta inesatta;

Rilevato altresì che per mero errore materiale omissivo, non risulta inserita la disciplina «fisiologia delle piante coltivate»;

Considerata la necessità di rettificare tali inesattezze e di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è rettificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 156 la denominazione della disciplina «tecnica delle colture irrigue» sub area n. 1 - Agronomia, è rettificata in quella di: «tecniche delle colture irrigue».

La denominazione della disciplina «chimica della fermentazione» sub lettera C è rettificata in quella di «chimica delle fermentazioni».

La denominazione della disciplina «costruzioni rurali ed elementi di topografia» elencata sub lettera C e sub area n. 5 - Costruzioni rurali, deve intendersi rettificata in quella di: «costruzioni rurali e topografia».

Nel medesimo articolo, nella parte relativa sia all'elenco delle discipline in ordine alfabetico che all'elenco delle discipline del corso di laurea in «scienze agrarie» suddivise per aree disciplinari, è inserita rispettivamente sub lettera F e sub area n. 2 - Botanica, la disciplina: «fisiologia delle piante coltivate».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 275

89A0002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 334, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il

TITOLO V

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 335. — Nell'Università degli studi di Modena sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria;

scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione;

scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia;

scuola diretta a fini speciali di informatica per analisi di sistemi e procedure.

Art. 336. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 337. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 338. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 339. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 340. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 341. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 342. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 343. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 344. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 345. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 277

89A0003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 368 a 376, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 380 a 384, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 549 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 550. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 551. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 552. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto scientifico di medicina interna.

Art. 553. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 554. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 555. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:

informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:

anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:

immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:

tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:

nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:

nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 556. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):
informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):
embriologia. . . . . » 15
anatomia e fisiologia umana. . . . . » 30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base . . . . » 15
funzione endocrina del rene . . . . . » 20

Genetica ed immunologia (ore 70):
genetica medica . . . . » 40
immunologia . . . . » 30

Nefrologia clinica (ore 200):
nefrologia sperimentale . . . . » 50
nefrologia I » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):
morfologia e fisiologia delle nefropatie ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . » 30

Diagnostica (ore 90):
patologia clinica . . . . ore 30
radiologia. . . . . » 30
medicina nucleare . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 100

Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia II . . . . » 160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):
immunologia dei trapianti . . . . . . ore 20
consultorio genetico. . . . . » 20

Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 120

Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II . . . . » 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta. . . . . . . » 40
insufficienza renale cronica. . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale . . . . ore 120

Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna. . . . . » 40
dietetica di interesse nefrologico. . . » 40
farmacologia tossicologia . . . . » 20
nefrologia geriatrica. . . . . » 30
emergenze in nefrologia . . . . » 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico . . . . » 30

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica . » 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica . . . . » 20
nefropatie congenite ed ereditarie . . » 10
nutrizione e accrescimento . . . . . . » 10
terapia sostitutiva in età pediatrica . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 557. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dei reparti clinici di degenza, degli ambulatori, dei laboratori di diagnostica e dei servizi di terapia sostitutiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 558. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 559. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 560. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto scientifico di medicina interna.

Art. 561. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 562. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 563. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 564. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):
informatica . . . . ore 30
epidemiologia e biostatistica . . . . . » 30
genetica medica . . . . » 50
scienze dell'alimentazione . . . . » 60
farmacologia . . . . » 50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):
anatomia clinica . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
fisiopatologia clinica . . . . » 60

Clinica e terapia (ore 60):
malattie apparato digerente . . . . . » 50
terapia gastroenterologica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):
anatomia clinica . . . . ore 30
patologia clinica . . . . » 30
fisiopatologia clinica . . . . » 30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	ore	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattia dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 565. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica; chirurgia apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 343

89A0004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1988, n. 562.

Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1443 e 11 marzo 1988, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che,

previo parere del comitato generale per i giochi, può avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonché per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8, commi 2 e 3».

Art. 3.

1. L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze».

Art. 4.

1. L'art. 3 è soppresso.

Art. 5.

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti per la consegna ai magazzini di vendita dei generi di monopolio i quali provvedono alla distribuzione, previe opportune integrazioni dei relativi contratti di appalto.

2. Gli ispettorati possono utilizzare, per la custodia dei biglietti, apposito locale presso i dipendenti depositi ovvero presso altri organi dell'Amministrazione e tengono una specifica contabilità dei biglietti ricevuti, di quelli distribuiti e di quelli venduti, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può altresì provvedere alla distribuzione dei biglietti attraverso concessionari, per la commercializzazione in particolari aree e settori di attività ai fini della più ampia diffusione della vendita, nel rispetto dei principi di piena efficienza e di economicità del servizio.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può autorizzare gli ispettorati compartimentali a fornire ai magazzini di vendita e ai concessionari una scorta a credito dei biglietti, a titolo di dotazione, previa congrua cauzione».

Art. 6.

1. L'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.

2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:

a) gli uffici postali;

b) enti pubblici e privati, nonché persone fisiche.

3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate».

Art. 7.

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

«L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai magazzini o ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.

I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali è versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalità dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale».

2. Al terzo comma dello stesso articolo le parole «le intendenze di finanza» sono sostituite dalle parole «gli ispettorati compartimentali».

Art. 9.

1. All'art. 13 le parole «delle singole intendenze di finanza» sono sostituite dalle parole «dei singoli ispettorati compartimentali».

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'art. 14 le parole «la presidenza è assunta dal capo della divisione lotterie» sono sostituite dalle parole «la presidenza è assunta dal componente con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, dal più anziano di nomina».

Art. 11.

1. All'ultimo comma dell'art. 18 le parole «mediante assegni di conto corrente postale» sono sostituite dalle parole «secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Stato».

Art. 12.

1. Agli articoli 14, quarto comma, 18, 19, 20, 21 e 25 le parole «Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie» sono sostituite dalle parole «Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

2. Agli articoli 9, quarto comma, 13 e 17, primo comma, lettera *c*), le parole «Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali» sono sostituite con le parole «Comitato generale per i giochi».

3. All'art. 14, terzo e quarto comma, sono rispettivamente soppresse le parole «o dal comitato esecutivo» e «o del comitato esecutivo».

Art. 13.

1. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Fondo di riserva delle lotterie nazionali", al quale affluiscono:

a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera *d*);

b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21.

2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.

3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il comitato generale per giochi».

Art. 14.

1. L'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al titolo IV è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli.

2. All'entrata è imputato il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, al netto dell'aggio spettante agli incaricati della vendita. Alla spesa sono imputati il pagamento dei premi ai vincitori, gli importi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 17, le spese per la pubblicità, il compenso da corrispondere ai magazzini e ai concessionari, le spese per il funzionamento del comitato generale per i giochi, ogni altro pagamento previsto per legge e quanto altro occorra per lo svolgimento del servizio, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione delle spese indirettamente imputabili alla gestione delle lotterie, per la cui determinazione, da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, si tiene conto del costo del personale addetto alla relativa attività presso gli uffici interessati, nonché — in proporzione — degli oneri di funzionamento e manutenzione degli stessi. Alla spesa è imputato anche l'utile di gestione di ciascuna lotteria.

3. Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Servizio delle lotterie nazionali" al quale — tramite apposita contabilità speciale di girofondo funzionante con le modalità già in vigore per l'analoga contabilità della stessa Amministrazione — affluiscono le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 2 e dal quale sono prelevate le somme pagate in relazione alla medesima rubrica della spesa. Per l'esecuzione di tali operazioni si applicano le norme di cui all'art. 576 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché quelle previste dall'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-*bis*. — Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impegnate e le economie realizzate nella gestione dei residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato».

Art. 16.

1. Il Ministro delle finanze determina la lotteria nazionale a partire dalla quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato cura la relativa gestione. Gli adempimenti relativi alla gestione delle lotterie precedenti sono curati dalla Direzione generale per le entrate speciali secondo le procedure e le modalità previste dalla precedente normativa.

2. Le somme che residuano sul precedente «Fondo unico di riserva» sono trasferite al «Fondo di riserva delle lotterie nazionali» di cui all'art. 13 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, il *Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 1

89G0005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1988.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 13 dicembre 1988, con la quale il Comitato generale giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1989, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207.000.000 mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1989

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1989, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	». 6.000.000
terzo premio	». 4.000.000
quarto premio	». 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999. Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti. I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma (EUR), entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1989

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
lunedì 23 gennaio 1989	lunedì 23 gennaio 1989
giovedì 26 gennaio 1989	giovedì 26 gennaio 1989
lunedì 30 gennaio 1989	lunedì 30 gennaio 1989
giovedì 2 febbraio 1989	giovedì 2 febbraio 1989
lunedì 6 febbraio 1989	lunedì 6 febbraio 1989
giovedì 9 febbraio 1989	giovedì 9 febbraio 1989
lunedì 13 febbraio 1989	lunedì 13 febbraio 1989
giovedì 16 febbraio 1989	giovedì 16 febbraio 1989
lunedì 20 febbraio 1989	lunedì 20 febbraio 1989

89A0054

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Leasing Italia S.r.l.», in Saluzzo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della sentenza del 27 agosto 1988 con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria Società fiduciaria e di revisione S.p.a», con sede in Torino, ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II, 71;

Vista la sentenza del 26 ottobre 1988 con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Leasing Italia S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 16, in quanto collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, 1° comma, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Leasing Italia S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 16;

Decreta:

1. La società «Leasing Italia S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 16, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II, 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0053

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 gennaio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1987, relativo alla concessione del premio e del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1987, relativo alla concessione del premio e del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento CEE n. 2870/88 della commissione del 16 settembre 1988 che modifica il regolamento CEE n. 1244/82, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande;

Considerata l'opportunità di adeguare i termini previsti dal decreto ministeriale 3 agosto 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 3 agosto 1987 è modificato come segue:

1) il paragrafo 4 dell'art. 2 è così sostituito:

«Le domande, che possono essere presentate dal 15 giugno al 31 gennaio di ogni anno, devono essere complete delle dichiarazioni e degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e devono avere la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.»;

2) l'art. 5 è così sostituito:

«Al massimo entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, gli organismi regionali comunicano all'A.I.M.A. il numero delle vacche per le quali sono stati richiesti i premi».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 250

Corso dei cambi del 27 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1308,10	1308,10	1308 —	1308,10	1308,10	1308,10	1308,19	1308,10	1308,10	1308,10
Marco germanico	736,87	736,87	736,50	736,87	736,87	736,87	736,05	736,87	736,87	736,87
Franco francese	215,83	215,83	215,60	215,83	215,83	215,83	215,84	215,83	215,83	215,83
Fiorino olandese	653 —	653 —	652,25	653 —	653 —	653 —	653 —	653 —	653 —	653 —
Franco belga	35,17	35,17	35,14	35,17	35,17	35,17	35,168	35,17	35,17	35,17
Lira sterlina	2360,50	2360,50	2361 —	2360,50	2360,50	2360,50	2359,87	2360,50	2360,50	2360,50
Lira irlandese	1973 —	1973 —	1971 —	1973 —	1973 —	1973 —	1972 —	1973 —	1973 —	—
Corona danese	190,74	190,74	190,50	190,74	190,74	190,74	190,66	190,74	190,74	190,74
Dracma	8,865	8,865	8,88	8,865	—	—	8,848	8,865	8,865	-
E.C.U.	1530,25	1530,25	1529 —	1530,25	1530,25	1530,25	1530,90	1530,25	1530,25	1530,25
Dollaro canadese	1096,80	1096,80	1096 —	1096,80	1096,80	1096,80	1096,65	1096,80	1096,80	1096,80
Yen giapponese	10,484	10,484	10,48	10,484	10,484	10,484	10,483	10,484	10,484	10,48
Franco svizzero	872,65	872,65	873,25	872,65	872,65	872,65	873,60	872,65	872,65	872,65
Scellino austriaco	104,69	104,69	104,65	104,69	104,69	104,69	104,651	104,69	104,69	104,69
Corona norvegese	199,23	199,23	199,25	199,23	199,23	199,23	199,36	199,23	199,23	199,23
Corona svedese	213,43	213,43	213,50	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43
FIM	314,48	314,48	314 —	314,48	314,48	314,48	314,52	314,48	314,48	—
Escudo portoghese	8,875	8,875	8,90	8,875	8,875	8,875	8,927	8,875	8,875	8,87
Peseta spagnola	11,437	11,437	11,45	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,43
Dollaro australiano	1121 —	1121 —	1124 —	1121 —	1121 —	1121 —	1122 —	1121 —	1121 —	1121 —

Media dei titoli del 27 dicembre 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,050
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,775
» » » 21- 4-1987/94	72,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,650
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,825
» » » TR 2,5% 1983/93	85,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,450
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	100,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,675
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,375
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	99,775
» » » » 1- 9-1984/91	99,850
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,400
» » » » 18- 4-1986/92	96,900
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	97,475
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,275
» » » » 1-12-1987/92	97,800
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	94,900
» » » » 19- 8-1986/93	94,950
» » » » 18- 9-1986/93	95,100
» » » » 20-10-1986/93	96,250
» » » » 19-12-1986/93	97,150
» » » » 18-11-1987/93	96,900
» » » » 1- 1-1988/93	97,050
» » » » 1- 2-1988/93	96,900
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	96,800
» » » » 1- 5-1988/93	98,125
» » » » 1-10-1987/94	97,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,575
» » » » 1- 3-1985/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	93,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,950
» » » » 1- 6-1985/95	92,900
» » » » 1- 7-1985/95	94,300
» » » » 1- 8-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1985/95	94,100
» » » » 1-10-1985/95	94,350
» » » » 1-11-1985/95	95,050
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	95,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,600
» » » » 1- 2-1986/96	94,650

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	93,950
» » » » 1- 5-1986/96	94 —
» » » » 1- 6-1986/96	93,850
» » » » 1- 7-1986/96	93,950
» » » » 1- 8-1986/96	93,850
» » » » 1- 9-1986/96	94,900
» » » » 1-10-1986/96	93,850
» » » » 1-11-1986/96	94,525
» » » » 1-12-1986/96	95,500
» » » » 1- 1-1987/97	95,250
» » » » 1- 2-1987/97	94,600
» » » » 18- 2-1987/97	94,475
» » » » 1- 3-1987/97	94,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,675
» » » » 1- 5-1987/97	93,775
» » » » 1- 6-1987/97	93,700
» » » » 1- 7-1987/97	93,775
» » » » 1- 8-1987/97	93,700
» » » » 1- 9-1987/97	96,775
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,275
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,025
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,400
» » » 10,50% 15- 3-1990	—
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,775
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,775
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,025
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,250
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 4-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	103.825
» » » » 1983/90 11,50%	105,350
» » » » 1984/91 11,25%	106,150
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,875
» » » » 1985/93 9,60%	102,850
» » » » 1985/93 9,75%	103,725
» » » » 1985/93 9,00%	101.050
» » » » 1985/93 8,75%	100.675
» » » » 1986/94 8,75%	100,650
» » » » 1986/94 6,90%	92,725
» » » » 1987/94 7,75%	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M27128

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1989 è stato revocato il decreto ministeriale 24 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1988, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Grimaldi Nicola alla sede di Roma.

89A0043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1988, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 219, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Evello Giovanna e costituito da due appartamenti siti in Belluno per un valore complessivo di L.114.000.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Belluno.

89A0047

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 265.000**
- semestrale	**L. 145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 500.000**
- semestrale	**L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***